

Codice A1705A

D.D. 23 luglio 2019, n. 738

**Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-2020, operazione 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”: modifiche delle disposizioni delle domande di pagamento relative alla campagna 2018 (DD n. 495 del 24.04.2018 e s.m.i.) e alla campagna 2019 (DD n. 363 del 19.04.2019 e s.m.i.)**

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

considerato in particolare l’articolo 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), paragrafi 1-8 del regolamento (UE)1305/2013, corrispondenti alla sottomisura 10.1 che prevede l’assunzione di impegni agro-climatico-ambientali di durata almeno quinquennale, a fronte di pagamenti a cadenza annuale il cui importo è limitato ai massimali dell’Allegato II del medesimo regolamento, fatte salve le eccezioni approvate in deroga dai Servizi della Commissione Europea;

visti i seguenti regolamenti dell’Unione europea:

reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI “Condizionalità” ed Allegato II;

reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

reg. delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;

reg. delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

reg. di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e in ultimo, a seguito di modifiche, con Decisione C(2019)1469 del 19 febbraio 2019 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 18-8483 del 1° marzo 2019;

vista in particolare, nell'ambito della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del PSR, la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) relativa all'articolo 28, paragrafi 1-8, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

viste le operazioni che compongono la sottomisura 10.1, ed in particolare l'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli";

viste la DGR n. 21-3089 del 29.03.2016 e s.m.i. e la determinazione dirigenziale n. 248 del 21.04.2016 e s.m.i., che hanno definito per la campagna 2016 le disposizioni per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) relative a tutte le operazioni della Misura 10, sottomisura 10.1, tra cui l'operazione 10.1.9;

viste la DGR n.13-6737 del 13.04.2018 e la determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018, che hanno definito per la campagna 2018 le disposizioni per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) relative alle operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9;

visto il Decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>>;

visto che la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e vista la l.r. 13.11.2006 n. 35 che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è stata riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;

visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

preso atto della DGR n. 94-3832 del 4.08.2016 (BU 36 dell'08.09.2016) avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative";

considerato che l'Arpea delega una parte dei propri compiti riguardanti il trattamento della domanda di pagamento a Settori della Direzione regionale Agricoltura, ed in particolare per la Misura 10 al Settore A1713B;

tenuto conto del Manuale di Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.;

preso atto delle Determinazioni del Direttore di Arpea n. 56 del 5.04.2018 e s.m.i. e n. 46 del 18.02.2019 e s.m.i., che hanno fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per superficie e animali, rispettivamente nel 2018 e nel 2019;

tenuto conto delle disposizioni regionali, riguardanti aspetti non regolamentati dall'Arpea e in particolare gli aspetti tecnici per l'attuazione degli impegni in corso relativi alla Misura 10 del PSR 2014-2020, di competenza della Direzione regionale Agricoltura, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e approvati:

- nella campagna 2018, mediante la Determinazione dirigenziale n. 495 del 24.04.2018 e s.m.i. e
- nella campagna 2019, mediante la Determinazione dirigenziale n. 363 del 19.04.2019 e s.m.i.;

verificato che nell'allegato di entrambe le DD indicate al capoverso precedente e nello specifico nella sezione 2.9 della Parte II dedicata all'operazione 10.1.9, al par. 2.9.4 *Impegni* viene riportato al terzo punto dell'elenco il testo seguente "entro 15 giorni lavorativi dalla monticazione e dalla demonticazione è richiesta la trasmissione del corrispondente Modello 7 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica;" ;

considerato che relativamente alla Misura 10 le istruttorie delle domande della campagna 2018 sono in corso di svolgimento mentre si è appena conclusa la fase di presentazione delle domande di pagamento della campagna 2019 e che si ritiene, pertanto, possibile rettificare alcuni passaggi della fase istruttorie di tali campagne;

tenuto conto dell'oggettiva difficoltà da parte dei beneficiari di fornire all'ufficio istruttore (utilizzando la procedura informatica) il Modello 7 relativo alla monticazione entro 15 giorni dall'inizio dell'evento in quanto essi si sono trasferiti con il bestiame in alpeggi di alta quota per svolgere l'attività e gli impegni previsti dall'operazione 10.1.9 e, di conseguenza, risultano lontani dalla sede aziendale e dai centri di fondovalle;

tenuto conto che la difficoltà del rispetto del termine di cui al capoverso precedente è stata segnalata dai funzionari del Settore regionale A1713B che svolgono l'istruttoria delle domande dell'operazione in oggetto, in modo particolare nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro e studio "misure agroambientali" in data 30.05.2019 e in data 01.07.2019 ;

specificato che la valutazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli impegni tenuti dai titolari delle domande di pagamento viene svolta in modo efficace e completo secondo il programma dell'apertura delle istruttorie effettuato da Arpea;

tenuto conto altresì che l'avvio dell'istruttoria viene effettuato mediante l'invio di una comunicazione all'indirizzo PEC del soggetto beneficiario;

valutato che la definizione di 15 giorni per fornire il Modello 7 di monticazione non risulta strettamente funzionale all'esecuzione delle istruttorie, di norma ricadente a conclusione del periodo di pascolamento, fatti salvi i controlli in loco a campione e le verifiche prima dell'eventuale erogazione dell'anticipo del pagamento per il quale il Modello 7 può essere richiesto direttamente dall'ufficio istruttore;

stabilito di modificare il terzo punto del par. 2.9.4 *Impegni* contenuto sia nell'allegato della D.D. n. 495 del 24.04.2018 e s.m.i che nell'allegato della D.D. n. 363 del 19.04.2019 nel modo seguente

<< • per attestare l'effettuazione della monticazione e della demonticazione è richiesta la

trasmissione del Modello 7 di entrambe attraverso la piattaforma informatica, entro la data dell'avvio di procedimento dell'istruttoria da parte dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;>>.

Tutto ciò premesso,

#### IL RESPONSABILE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

#### DETERMINA

per i motivi specificati in premessa, in riferimento alle disposizioni per le domande di pagamento dell'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli" della Misura 10 del PSR 2014-2020 relative alla campagna 2018 (DD n. 495 del 24.04.2018 e s.m.i.) e relative alla campagna 2019 (DD n. 363 del 19.04.2019 e s.m.i.):

1) di sostituire nell'allegato della DD n. 495 del 24.04.2018 e s.m.i. e nell'allegato della DD n. 363 del 19.04.2019 e s.m.i., agli omonimi Parte II e paragrafi 2.9.4 *Impegni*, il terzo punto dell'elenco puntato con il testo seguente:

<< • per attestare l'effettuazione della monticazione e della demonticazione è richiesta la trasmissione del Modello 7 di entrambe attraverso la piattaforma informatica, entro la data dell'avvio di procedimento dell'istruttoria da parte dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;>>.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Mario Ventrella

MRR/PF